

La lett. s) dell'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prescrive che siano iscritte nel casellario le "eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara", senza porre limitazioni in ordine al tipo di requisiti e condizioni richiesti per l'ammissione alla selezione che possono essere oggetto di dichiarazioni non veritiere ai fini dell'annotazione nel casellario. Il richiamo all'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., contenuto nel citato art. 27, lett. s), deve essere inteso come estensione della disposizione contenuta nella norma regolamentare in commento all'ipotesi in cui la falsa dichiarazione sia stata riscontrata con il relativo procedimento, mentre è ovvio che l'iscrizione deve essere effettuata quando l'evidenza della non veridicità della dichiarazione ha consentito il suo accertamento con procedura più semplice.